

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Insubria

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO
OCCORRENTE ALL'ATS DELL'INSUBRIA PER LA STAGIONE INVERNALE
2024-2025.**



ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio inerente i presidi dell'Area Territoriale di Como, come di seguito elencate:

- 1) COMO - Via Pessina n.6
- 2) COMO - Via Stazzi
- 3) COMO - Via Castelnuovo n.1
- 4) CANTU' - Via Ospedale n.18
- 5) ERBA - Via Massimo d'Azeglio n.7

Le sedi di intervento potranno subire variazione quantitative in diminuzione o in aumento in relazione ad eventuali strutture che gli Enti coinvolti nel presente appalto dovessero cedere o acquisire nel corso del contratto, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dell'appaltatore.

ART. 2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni atte a garantire il servizio devono essere espletate con personale, mezzi meccanici, attrezzature e materiali messi a disposizione dall'appaltatore in quantità e tipologie sufficienti a garantire l'accessibilità agli edifici e presidi in qualsiasi condizione ambientale di gelo o di innevamento, provvedendo ad accumulare la neve rimossa in spazi ridotti che non provochino disagio al transito di persone e mezzi.

I mezzi dovranno essere di potenza e portata adeguata, rimanendo facoltà della Stazione Appaltante rifiutare quelli che a proprio insindacabile giudizio non fossero idonei.

I mezzi e gli accessori dovranno essere dotati degli attacchi necessari per l'applicazione di lame, vomeri e spargitori, trainati, applicati su cassone o su pala gommata.

I mezzi dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada, ricordando, in particolare e a titolo di esempio, le luci di ingombro rosse e bianche ed il lampeggiatore giallo di tipo omologato, da porre sul tetto della cabina, visibile da ogni parte.

I mezzi dovranno, inoltre, essere assicurati per l'impiego di macchina operatrice sgombero neve nei confronti di terzi, per danni a persone cose e animali.

Il servizio di sgombero neve avrà inizio a seguito di accertamento diretto da parte dell'appaltatore, che dovrà attivarsi all'accumulo di circa cm 5 di neve, oppure dietro segnalazione da parte della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale dell'Ente. L'intervento dovrà avvenire entro 2 ore dall'accertamento o dalla segnalazione in qualunque ora del giorno e della notte, sia in giornata feriale che festiva, al fine di garantire sempre la transitabilità delle aree di pertinenza in sicurezza.



L'appaltatore dovrà garantire l'accesso alle strutture per l'orario di apertura (ore 8,00).

L'appaltatore dovrà essere reperibile 24 ore su 24 inclusi i giorni prefestivi e festivi fornendo un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica a cui fare riferimento.

In merito si specifica che per le prestazioni effettuate in giorni festivi e/o in orario notturno NON è prevista l'applicazione di alcuna maggiorazione alle singole voci di nolo e mano d'opera.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta dall'appaltatore ai percorsi/ingressi pedonali (marciapiedi, rampe, scale, ecc.) dei vari edifici, dove dovrà garantire con continuità lo sgombero della neve ed evitare la formazione del ghiaccio, mediante immediati e opportuni trattamenti.

E' fatto obbligo all'appaltatore, durante l'esecuzione delle prestazioni affidate, di adottare tutte le cautele ed i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. L'appaltatore deve altresì garantire la sicurezza del transito nei tratti di strada e parcheggi interessati dagli interventi o nei punti di sosta e di deposito temporaneo dei macchinari, materiali e mezzi d'opera impiegati.

Il sale da utilizzare per lo spargimento, fornito a cura e spese di ATS INSUBRIA.

Lo spargimento del sale dovrà avvenire in modo il più possibile uniforme sul manto stradale e comunque su tutte le superfici che si intendono trattare, senza accumuli, tarando e curando la manutenzione delle attrezzature atte allo spargimento in modo tale che tale uniformità sia la più alta possibile, in concentrazione sufficiente ad ottenere un buon effetto antighiaccio, ma che nel contempo non provochi danni alla pavimentazione stradale (asfaltature) e alle sottostanti reti (acquedotto, teleriscaldamento, ecc), oltre che agli arredi stradali, carrozzeria delle auto, ecc. dovute a corrosione.

Il trattamento antighiaccio dovrà essere eseguito autonomamente in via preventiva e quindi ogni qual volta si renda necessario per prevenire la formazione di ghiaccio lungo i percorsi, a prescindere dalle precipitazioni nevose, mediante appositi spargitori automatici o manuali da applicare ai mezzi meccanici. Il materiale da spargere per il trattamento antighiaccio dovrà essere un'unica soluzione di sale.

Ad ogni fine stagione dovrà essere prevista, a cura dell'appaltatore, la raccolta degli eventuali residui di sale/sabbia risultante dai trattamenti antighiaccio da effettuarsi con mezzi meccanici



e manualmente nelle zone non raggiungibili da questi. Il materiale di risulta dovrà essere conferito nelle discariche abilitate ed autorizzate a norma di legge.

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è relativa alla stagione invernale 2024-2025, con scadenza prevista per il 30/03/2025.

ART. 4 IMPORTO A BASE D'ASTA

Il corrispettivo per il servizio prestato sarà così costituito:

- una quota pari a € 2.000,00 quale importo fisso da corrispondere all'appaltatore per singola stagione invernale, a titolo di pronta disponibilità di mezzi, manodopera e materiali, a prescindere dall'effettivo verificarsi di precipitazioni nevose;
- le attività di spalatura neve e spargimento sale verranno compensate a misura in base ai prezzi unitari contenuti nel prezzario Assoverde 2023-2024, al netto dello sconto percentuale offerto in sede di gara. All'importo così determinato andrà aggiunto l'ammontare relativo agli oneri di sicurezza, valutato pari al 2,5% dell'importo dei lavori al lordo del ribasso di gara.

ART. 5 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile di tale esecuzione, assicurandone la regolarità da parte dell'esecutore e verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

In caso di inadempimento saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 7.

ART. 6 PENALITA'

Le contestazioni e le inosservanze degli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato, saranno contestati formalmente all'impresa mediante P.E.C. o altro mezzo idoneo.

La mancata esecuzione nei tempi previsti delle prestazioni oggetto dell'appalto darà luogo all'applicazione della penale di € 50,00 per ogni ora di ritardo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali saranno contestati dall'Ente all'Impresa la quale dovrà comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette giustificazioni siano ritenute non accoglibili a insindacabile giudizio dell'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine assegnato, all'Impresa saranno applicate le penali come sopra indicate.



L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 7 CONDIZIONI ECONOMICHE, CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per le attività svolte l'Impresa dovrà compilare un rapportino di lavoro giornaliero da trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il giorno stesso o entro la fine della settimana in cui è avvenuta la prestazione.

Il rapportino di lavoro dovrà avere il seguente contenuto:

- Cognome, nome e qualifica del personale impiegato;
- Ore di lavoro per singola giornata (computando per mezzora anche l'eventuale frazione)
- Quantità dei materiali ed i noli effettivamente impiegati
- Luogo di esecuzione dell'intervento
- Data di esecuzione dell'intervento
- Specificazione della prestazione/ fornitura eseguita

Con cadenza quindicinale, l'Impresa dovrà presentare al DEC la rendicontazione con il riassunto di tutte le prestazioni/ forniture eseguite nell'arco temporale di quindici giorni, derivanti dalla somma di tutte le attività riportate nei rapportini di lavoro.

Il DEC, sulla base di rendiconti quindicinali, redigerà il riassunto mensile. Tale documento sarà verificato in contraddittorio tra DEC ed Impresa. Sulla base di tale documento, l'Impresa emetterà fattura elettronica.

Per le prestazioni effettuate in giorni festivi e/o in orario notturno NON è prevista l'applicazione di alcuna maggiorazione alle singole voci di nolo e mano d'opera.

Le fatture elettroniche dovranno essere inviate alla ATS Insubria. A tal fine si indicano gli elementi specifici che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche (come riportato sul sito: indiceva.gov.it)

Denominazione Ente:	ATS INSUBRIA
Codice Univoco Ufficio:	9ZTIFF
Nome dell'Ufficio	303-Uff_Fattelet-Como
Sede Legale	Via Ottorino Rossi n. 9 - 21100 Varese



CODICE IPA	ATSIN
Codice Fiscale	03510140126
Partita IVA	03510140126

Le fatture dovranno necessariamente riportare il CIG.

L'impresa dovrà trasmettere la fattura mediante la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

La fattura dovrà necessariamente riportare anche il CIG.

L'ufficio competente procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le somme delle quali il fornitore fosse debitore.

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto svolta dal competente Direttore dell'esecuzione del contratto; tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Il suddetto termine di pagamento verrà sospeso qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero CIG;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra prestazione effettuata e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata di tutta la documentazione richiesta.

I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell'avvenuta soluzione della causa di sospensione.

ART. 8 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 3 della L. 136/2010, si informa che, a pena di nullità del contratto, l'impresa aggiudicataria si dovrà impegnare a sottoporsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici.

Pertanto, tutte le transazioni dovranno avvenire tramite le banche o la Società Poste Italiane S.p.A., con bonifico bancario o postale, da gestire sui conti correnti dedicati anche non in via esclusiva; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.



In caso di subappalto, nel contratto tra i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, deve essere inserita apposita clausola con cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010 e s.m.i.

ART. 9 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza in modalità elettronica (invio a mezzo posta elettronica certificata e sottoscrizione con firma digitale).

ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA

Non è richiesta la garanzia definitiva.

ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il servizio in oggetto, pena l'immediata risoluzione del contratto, senza che lo stesso sia stato autorizzato. L'appaltatore ha la facoltà di richiedere eventuali sub-appalti nei limiti e con le modalità stabiliti dalle vigenti norme in vigore. La stazione appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al sub-appaltatore gli importi dovuti.

ART. 12 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E RESPONSABILITA' DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri (ivi incluse le relative spese sostenute):

- la dotazione, con l'obbligo di esposizione in modo visibile e continuativo sulla divisa di lavoro, di un contrassegno/cartellino riportante la fotografia, il nominativo e la denominazione della ditta di dipendenza. Tale cartellino dovrà essere esposto da tutto il personale presente (operai, preposti e tecnici). Il personale sprovvisto del medesimo verrà immediatamente allontanato dalla zona di lavoro;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle cautele necessarie sia per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, sia per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso di validità del contratto in tema di assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, di disoccupazione involontaria, di invalidità e vecchiaia;
- l'applicazione integrale di tutte le norme contenute nei CC.CC.NN.LL. di settore e negli Accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio oggetto del presente capitolato. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare i



succitati Contratti e gli Accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e fino al rinnovo e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle Associazioni stipulanti o in caso di suo recesso dalle medesime.

L'appaltatore è altresì responsabile verso l'Azienda appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. La mancata autorizzazione al subappalto non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Azienda appaltante;

- l'utilizzo di utensili, attrezzature e noli (utensili a mano, utensili elettrici, mezzi di trasporto, lavorazione e sollevamento, ecc.) conformi alla vigente normativa in materia.

L'impresa si impegna a provvedere a tutti gli oneri assicurativi che derivano dall'esecuzione dell'appalto, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente contraente per danni a cose o a persone.

L'appaltatore assume la piena responsabilità sia civile che penale, per ogni tipo di infortunio e danneggiamenti a terzi che dovessero verificarsi, restandone sollevata la Committente.

ART. 13 RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore si obbliga ad adottare durante l'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti, le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità delle persone impiegate per il servizio, degli utenti nonché di terzi. L'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio, danni relativi a persone e beni, tanto della medesima impresa quanto dell'Ente appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi. A tal fine l'impresa dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, che deve avere un limite massimale unico per sinistro di almeno € 2.500.000,00 sia per danni a persone che a cose, che tiene indenne ciascun l'Ente appaltante e terzi per qualsiasi danno dovesse occorrere nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente appalto.

Una copia della polizza dovrà essere consegnata all'Ente appaltante prima dell'inizio del servizio.

ART. 14 CONDUZIONE E SICUREZZA DEI CANTIERI. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI.

Considerato che, di norma, le attività oggetto d'appalto vengono eseguite all'interno o comunque nell'ambito delle sedi aziendali nei normali orari di lavoro e quindi in presenza di dipendenti ed



utenti dell'ATS, si fa riferimento al Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) di cui all'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, del quale l'impresa concorrente deve tenere conto in sede di offerta (si veda l'Allegato "DUVRI"). L'impresa aggiudicataria dovrà completare il DUVRI con la specificazione dei rischi propri che potrebbero impattare sugli operatori ed utenti dell'ATS ed integrare le misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie ai fini della tutela complessiva dei lavoratori propri e dei lavoratori ed utenti degli Enti contraenti. Tale Documento dovrà essere congiuntamente definito con il DEC ed il Responsabile della sicurezza dell'Ente contraente per quanto riguarda le interferenze e le misure di sicurezza da adottare nonché sottoscritto dalle parti.

L'impresa aggiudicataria dovrà altresì aggiornare/adequare il proprio documento di valutazione dei rischi in funzione delle attività/lavorazioni previste nel presente appalto.

ART. 15 RECESSO

ATS Insubria ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, con un preavviso di almeno venti giorni da comunicarsi all'impresa appaltatrice mediante pec. Tale facoltà non è concessa all'appaltatore.

ATS Insubria si avvarrà di tale facoltà nei seguenti casi:

- motivi di interesse pubblico;
- giusta causa;
- necessaria attuazione di novità normative che, a livello nazionale o regionale, interessano il S.S.R. e implicano ineluttabili ripercussioni sul piano organizzativo e delle competenze;
- altri mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività;
- mutamenti nella normativa riguardante la fornitura oggetto del presente appalto;
- attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, a livello nazionale (Consip) o regionale (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) di convenzioni aventi il medesimo oggetto del presente appalto;
- pubblicazione, da parte dell'ANAC, durante la vigenza contrattuale, di prezzi di riferimento tali da far risultare i prezzi di aggiudicazione superiori ai medesimi, fatta salva la rinegoziazione;

L'ATS dell'Insubria ha facoltà di recedere dal contratto nei termini anzidetti anche nel caso in cui gli strumenti oggetto del presente affidamento non vengano, per qualsiasi ragione, più utilizzati.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO



In tema di risoluzione del contratto si richiamano le disposizioni di cui all'art. 122 D.Lgs. 36/2023. ATS Insubria potrà procedere di diritto, ex art. 1456 del Codice civile, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
- inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
- l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
- violazione, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'art. 2 del "Patto di integrità in materia degli appalti pubblici regionali", fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo;
- violazione dei vigenti codici etici di ATS INSUBRIA (PIAO);
- violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- violazione delle norme in materia retributiva e contributiva;
- violazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 testo vigente.
- almeno tre contestazioni nell'anno formalizzate con applicazioni di penali;



- mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate da ATS INSUBRIA come previsto agli articoli precedenti.

Per la caratteristica di PUBBLICA FORNITURA, l'attività oggetto del presente documento non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione della fornitura rappresenta inadempimento contrattuale e consente all'ATS dell'Insubria di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione della fornitura stessa, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo. Nella fattispecie in questione si procederà inoltre ad addebitare i maggiori costi derivanti dall'affidamento della fornitura ad altro operatore.

ART. 17 PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA – D.LGS. 196/2003

In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dall'impresa saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere.

Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza prevista dalla legge citata.

L'interessato gode del diritto di accesso dei dati che lo riguardano e del diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Nel trattamento dei dati di cui dovesse venire a conoscenza, l'aggiudicatario si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti da D. Lgs. n. 196/2003 e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di:

- Mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza;



- Non divulgare dati e informazioni in alcun modo e sotto qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'espletamento dell'appalto;
- Adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita dei dati personali trattati, di accesso autorizzato non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D. Lgs. sopra citato.

L'impresa aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

ART. 18 CLAUSOLE DI LEGALITÀ / INTEGRITÀ

La Giunta della Regione Lombardia con D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1751, pubblicata su B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 26 del 26/06/2019, ha approvato il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali". Il Patto di Integrità (allegato alla presente lettera di invito) costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'Allegato A1 della L. R. n. 30/2006.

Il Patto di Integrità (allegato alla presente lettera di invito) costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'Allegato A1 della L. R. n. 30/2006.

L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla presente procedura.

Con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 è stato emanato il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

L'ATS dell'Insubria con deliberazione del Direttore Generale n.129 del 15/03/2018 ha approvato il "Codice di comportamento dell'ATS dell'Insubria", che integra e specifica le previsioni del citato codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dai citati codici di comportamento si applicano tra l'altro ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

ATS Insubria con provvedimento deliberativo n.45 del 31.01.2023 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)" dell'Agenzia che nella sezione "Anticorruzione" ha assorbito, tra l'altro, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.



Il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il "Codice di comportamento dell'ATS Insubria", il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)" sono disponibili sul sito www.ats-insubria.it.

L'appaltatore si obbliga a prendere conoscenza dei documenti sopra richiamati e ad adottare, nello svolgimento della sua attività, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

ART. 19 FORO COMPETENTE

Le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale Foro competente per qualsiasi controversia o contestazione esclusivamente il Foro del capoluogo ove ha sede legale l'Ente contraente.

ART. 20 NORME FINALI

L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato.

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa espresso richiamo alla normativa vigente in materia di pubblici contratti ed al Codice Civile.